

Santo Domingo, Repubblica Dominicana
28 febbraio 2024

C.A.: **Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo**

P/C: Ambasciatore S.E. Stefano Queirolo Palmas

Vice Capo Missione, Dott. Rodolfo Colaci

Funzionario addetto ai rapporti con il Com.It.Es. ed il CGIE, Dott. Guido De Marco

OGGETTO: Visti per l'Italia in favore di familiari di cittadini dell'UE

Gentilissimi Signori,

La Commissione di Lavoro "Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con l'Autorità Consolare" del Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all'Estero) di Santo Domingo, in seguito a una delibera approvata durante l'assemblea straordinaria del 20 febbraio 2024, desidera sottoporre alla Vostra attenzione alcune nostre riflessioni e richieste di chiarimenti riguardanti i recenti cambiamenti nella gestione delle domande di visto per l'Italia presentate da cittadini stranieri, che sono familiari di cittadini italiani e europei.

Per agevolare la lettura di questa nostra comunicazione, desideriamo suddividere l'analisi dei diversi periodi di trattamento delle domande di visto, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 30 del 2007:

1. Gestione dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo – periodo 2007 (entrata in vigore del D.L. n. 30 del 2007) fino alla fine del 2014 (momento della chiusura della rappresentanza diplomatico-consolare);
2. Gestione dell'Ambasciata d'Italia a Panama – periodo 2015 fino a gennaio 2022;
3. Gestione dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo – periodo aprile 2022 fino a novembre 2023;
4. Gestione dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo – periodo novembre 2023 fino ai giorni nostri.

PRIMA PARTE

Chiarimenti relativi alla comunicazione inviata dall'Ufficio Visti in data 14 novembre 2023, al Presidente della Commissione di Lavoro “Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con l'Autorità Consolare”, Flavio Bellinato.

In data 14 novembre 2023 (quindi, a distanza di circa 20 mesi dal ritorno della competenza territoriale della gestione dei visti per l'Italia, nella Rep. Dominicana), il sottoscritto ha ricevuto una comunicazione a firma “Ufficio Visti” con oggetto “*Organizzazione appuntamenti FAM UE - per almaviva e comites*”.

Trattasi di uno scritto attraverso il quale sono stati elencati chiarimenti su alcuni aspetti della normativa riguardante il diritto di libera circolazione dei familiari di cittadini UE.

Diversamente da come è stata applicata la normativa nei primi tre periodi descritti nella parte introduttiva di questo comunicato (quindi, dal 2007 fino al mese di novembre del 2023), abbiamo denotato due aspetti che consideriamo siano oggetto di necessarie delucidazioni e, se del caso, di correttivi, da parte di codesto ufficio.

1. VISTI IN FAVORE DI CITTADINI EXTRA UE che a loro volta sono GENITORI DI CITTADINI ITALIANI MINORENNI, NON SPOSATI CON L'ALTRO GENITORE CITTADINO ITALIANO.

Nella comunicazione citata, codesto ufficio ha indicato che “*tra gli ascendenti diretti a carico rientra anche il genitore straniero di un minore italiano/comunitario residente in Italia con l'altro genitore, purché la condizione di familiare a carico possa essere desunta dalla situazione economica complessiva della famiglia.*”

La nostra interpretazione di quanto sopra riportato, ci porta a pensare che esista la possibilità che venga limitato il diritto di libera circolazione in favore del genitore straniero di un minore Italiano, per ragioni legate alla residenza del minore o ad un'assenza di dimostrazione di vivenza a carico di chi richiede il visto.

Per questa ragione, portiamo alla Vostra attenzione quanto segue:

- I. Da nostra esperienza pregressa, secondo parere praticamente uniforme di coloro che hanno gestito l'Ufficio Visti nei primi 3 periodi descritti nella parte introduttiva (fino al mese di novembre 2023), i genitori stranieri di un minore italiano, non coniugati con il genitore italiano, sono titolari del diritto di libera circolazione quando viaggiano insieme al proprio figlio minore cittadino italiano oppure quando hanno bisogno di viaggiare per fare visita al proprio figlio minore cittadino italiano residente in Italia.

Se non fosse sufficiente quanto sopra descritto, è nostro dovere esprimere il seguente parere: il genitore straniero di un cittadino Italiano minorenni, pur non essendo in apparenza “familiare” di cittadino UE (se si decide di applicare in maniera letterale gli articoli 2 e 3 del DL n.30 del 2007, dove tale richiedente avrebbe diritto di libera circolazione solo se a carico del familiare ascendente, cittadino UE), dovrebbe comunque godere di un trattamento agevolato, in considerazione di quanto indicato agli articoli 3, 7, 9 e 10 della Legge n.176 del 27 maggio del 1991¹, la quale ha una forte valenza normativa e morale, e le sue disposizioni dovrebbero essere interpretate e applicate in modo conforme ai principi costituzionali, in particolare all'articolo 10 della Costituzione, che stabilisce il principio della conformità dell'ordinamento italiano al diritto internazionale generalmente riconosciuto.

Le norme internazionali, come quelle contenute nella Convenzione sui diritti del fanciullo, una volta ratificate ed entrate a far parte dell'ordinamento italiano, devono essere rispettate. Quindi, a nostro parere, la Legge n. 176/1991 deve essere considerata nel contesto dell'ordinamento giuridico italiano in armonia con i principi costituzionali e, in caso di trattati internazionali sui diritti umani come la Convenzione sui diritti del fanciullo, deve essere applicata in modo che l'Italia rispetti gli impegni internazionali assunti.

A tale proposito, è anche bene ricordare che la Corte di Giustizia, nella causa C-200/02, Zhu e Chen², ha statuito che oltre alle persone di cui all'articolo 2 punto 2 della direttiva³, anche i cittadini di paesi terzi che abbiano la custodia di un minore cittadino dell'UE (quali i genitori conviventi col minore) rientrano nel campo di applicazione della direttiva⁴.

In tali casi, la giurisprudenza ha chiarito che i minori cittadini dell'UE godono di pieni diritti di libera circolazione, nonostante non possano decidere autonomamente dove soggiornare o dove viaggiare. Tali decisioni sono prese dai genitori/responsabili principali dell'assistenza che hanno il diritto di affidamento del minore cittadino dell'UE. Occorre sempre tenere conto dell'interesse superiore del minore, da considerarsi preminente a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del

¹ Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

² SENTENZA 19. 10. 2004 — CAUSA C-200/02 consultabile al seguente link:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49231&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4677130>

³ Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

⁴ ALLEGATO della decisione di esecuzione della Commissione Europea che modifica la decisione della Commissione C(2010)1620 definitivo per quanto riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I) - Bruxelles, 28.1.2020 C(2020) 395 – pag. 104

fanciullo del 20 novembre 1989 e dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵.

Questa Commissione di Lavoro del Com.It.Es. di Santo Domingo chiede pertanto delucidazioni su quella che in apparenza sembra essere una nuova linea interpretativa adottata a partire dalla metà del mese di novembre del 2023, la quale può sembrare limitare in qualche modo il diritto di ingresso e libera circolazione di genitori stranieri di figli minorenni cittadini italiani, in virtù di ragioni che non sono contemplate all'art. 20 comma 1 del DL n.30 del 2007⁶, come risultato dell'applicazione letterale degli art. 2 e 3 della stessa normativa e senza considerare quanto indicato nella Legge 176/1991.

2. VISTI IN FAVORE DI CITTADINI EXTRA UE, ASCENDENTI O DISCENDENTI MAGGIORI DI ANNI 21 DI CITTADINI UE, PER I QUALI DEVE ESSERE DIMOSTRATA LA VIVENZA A CARICO.

Sempre nel contesto della comunicazione ricevuta in data 14 novembre 2023, codesto ufficio ha indicato che *“in merito al DL sopra citato (DL n.30 del 2007 – N.d.A.) si reputa necessario integrare la documentazione prodotta da ascendenti diretti (genitori) e discendenti di età superiore ai 21 anni (figli e figli di coniuge) con delle prove dello stato di dipendenza finanziaria dal cittadino Ue o dal suo coniuge, fornita con ogni mezzo idoneo. Tuttavia il semplice impegno del cittadino UE di mantenere il familiare interessato (autodichiarazione o estratto conto trasferimento di denaro) non è di per se sufficiente a stabilire l'esistenza della condizione di persone a carico, ne' sono sufficienti i certificati rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine. Si accetteranno invece documenti fiscali emessi dall'agenzia delle entrate quali ad esempio modello 730.”*

Per quanto riguarda la dimostrazione della “vivenza a carico”, portiamo alla Vostra attenzione quanto segue:

- I. Da nostra esperienza pregressa, chi ha gestito l'Ufficio Visti fino al mese di novembre del 2023, hanno sempre ritenuto validi anche i certificati emessi in loco attestanti lo storico dell'invio di rimesse inviate dai familiari residenti al di fuori dalla Rep. Dominicana al richiedente ascendente o discendente maggiore di anni 21.

⁵ Ibidem

⁶ “(...) il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.

Ciò che nel tempo invece è effettivamente cambiato, a seconda dei diversi periodi descritti nella parte introduttiva di questo nostro comunicato, è la questione dei mesi / anni in cui il familiare straniero residente nella Rep. Dominicana ha ricevuto supporto economico.

Altri documenti che, dal nostro punto di vista, dovrebbero essere presi in considerazione, sono: eventuali ricevute di pagamento per spese quali affitto, bollette, spese mediche o scolastiche, pagate per conto del familiare; contratti di locazione per l'abitazione in cui vive il familiare; documenti rilasciati da enti o istituzioni locali che attestano la condizione economica del familiare, come dichiarazioni di assenza di redditi e lavoro, o certificati di iscrizione a corsi di studio; l'assenza di altri familiari diretti in grado di sostenere economicamente il familiare richiedente.

- II. Secondo quanto riportato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate⁷, i genitori e suoceri residenti all'estero non possono essere considerati fiscalmente a carico (e, pertanto, viene meno la possibilità di inserirli nel modello 730).
- III. Escludendo di fatto qualsiasi documento o certificato rilasciato dal paese di origine del richiedente, vengono inoltre messi in grande difficoltà quei cittadini italiani che sono iscritti AIRE, in quanto potrebbero non avere nessun tipo di rapporto con l'Agenzia delle Entrate in Italia.

Questa Commissione di Lavoro del Com.It.Es. di Santo Domingo chiede pertanto delucidazioni su quella che in apparenza sembra essere una nuova linea interpretativa adottata a partire dalla metà del mese di novembre del 2023, la quale può sembrare limitare in qualche modo il diritto di ingresso e libera circolazione di cittadini stranieri ascendenti a carico o discendenti maggiori di anni 21 a carico di cittadini italiani, specialmente se iscritti AIRE e senza rapporti con l'Agenzia delle Entrate in Italia.

SECONDA PARTE

Delucidazioni inerenti quanto portato all'attenzione del Dott. De Marco da parte della Consigliere Diana Spedicato, in occasione

⁷ FONTE: <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/familiari-a-carico2> consultata in data 23 febbraio 2024.

dell'Assemblea Ordinaria del Com.It.Es. di Santo Domingo, di data 30 gennaio 2024.

In data 30 gennaio 2024 (quindi, a distanza di circa 21 mesi dal ritorno della competenza territoriale della gestione dei visti per l'Italia, nella Rep. Dominicana), la Consigliere del Com.It.Es. Diana Spedicato, ha portato all'attenzione del Dott. De Marco, durante pubblica Assemblea trasmessa in *streaming* sulla nostra pagina Facebook, che il sito web dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo (nella fattispecie, il link che informa quali sono le modalità per richiedere visti in favore di familiari di cittadini italiani), era stato riportato quanto segue:

Secondo quanto disposto dalla [Circolare n.15/2013 del Ministero dell'Interno](#), gli atti di stato civile formato all'estero dovrà essere presentato alla Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento (**e non direttamente al Comune in Italia**), legalizzato, apostillato e tradotto.

Trattasi di un cambio interpretativo ed applicativo delle norme, avvenuto nel mese di gennaio c.a.

Così come già ampiamente spiegato dalla Consigliere Spedicato durante la seduta del nostro Comitato sopra menzionata, questa Commissione porta alla Vostra attenzione quanto segue:

- I. Il DPR 396/2000 conferisce ai nostri concittadini la facoltà di presentare l'atto di matrimonio redatto all'estero per la sua trascrizione direttamente all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di appartenenza. Di conseguenza, i cittadini hanno avuto e continuano ad avere il pieno diritto e la facoltà di inoltrare le richieste di trascrizione degli atti di matrimonio formati nella Repubblica Dominicana direttamente al proprio Comune, senza alcun obbligo di passare attraverso la Sede Consolare.
- II. La Circolare n. 15/2013 del Ministero dell'Interno non impone agli interessati di presentare gli atti di stato civile formati all'estero esclusivamente presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Si limita, invece, a fornire istruzioni ai Comuni italiani sulle modalità di ricezione delle richieste di trascrizione di atti di stato civile inviate dalle autorità consolari italiane all'estero.

Pertanto, tale circolare non preclude ai nostri connazionali la possibilità di presentare le proprie richieste di trascrizione direttamente ai Comuni, né impone ai Comuni italiani l'obbligo di inoltrare alle Rappresentanze diplomatico-consolari una copia degli atti presentati presso i loro Uffici di Stato Civile.

- III. Stando in contatto diretto con numerosi connazionali che necessitano di trascrivere i propri atti di stato civile in Italia, possiamo affermare con certezza che uno dei motivi

principali per i quali molti preferiscono presentare la trascrizione direttamente presso il Comune in Italia, evitando l'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo, risiede nella percezione di difficoltà nell'ottenere un appuntamento per presentare la domanda e nei lunghi tempi di attesa affrontati per la trasmissione degli atti al Comune italiano.

Questa Commissione di Lavoro del Com.It.Es. di Santo Domingo, pur rilevando che, a seguito della segnalazione del Consigliere Spedicato durante l'assemblea ordinaria del 30 gennaio 2024, siano stati apportati alcuni correttivi sul sito web dell'Ambasciata d'Italia, richiede chiarimenti su come sia stato possibile proporre, pubblicare e applicare in modo completamente erroneo procedure così manifestamente fuorvianti.

TERZA PARTE

Delucidazioni inerenti quanto portato all'attenzione del Dott. Rodolfo Colaci, da parte della Consigliere Diana Spedicato, in occasione dell'Assemblea Straordinaria del Com.It.Es. di Santo Domingo di data 20 febbraio 2024, e di segnalazione formale inoltrata a questo Com.It.Es. ed in copia all'Ufficio Visti ed all'URP del MAECI di data 15 febbraio 2024, da parte del marito di una nostra connazionale, che tratta il medesimo tema.

In data 20 febbraio 2024, a oltre 21 mesi dal ritorno della competenza territoriale per la gestione dei visti per l'Italia nella Repubblica Dominicana, la Consigliere del Com.It.Es. Diana Spedicato, durante un'assemblea pubblica trasmessa in diretta *streaming* sulla nostra pagina Facebook, ha sollevato alcuni interrogativi relativi agli aspetti procedurali e all'applicazione delle normative legate al rilascio di visti per l'Italia a favore di figli minori di cittadini italiani o dei loro coniugi stranieri.⁸

La Consigliere Spedicato ha richiesto chiarimenti sul nuovo *modus operandi* adottato da questo Ufficio Visti, che attualmente impedisce ai genitori residenti fuori dalla Repubblica Dominicana di essere rappresentati localmente da una terza persona esclusivamente per la consegna della documentazione necessaria per la domanda di visto a favore dei propri figli minorenni.

⁸ La registrazione dell'Assemblea Straordinaria del Com.It.Es. di Santo Domingo di data 20 febbraio 2024 è reperibile al seguente link: <https://www.facebook.com/ComitesSD/videos/381680384584816> . Il dibattito inerente il tema di cui all'oggetto della TERZA PARTE di questo comunicato, comincia al minuto 1:06:24.

Il Dott. Rodolfo Colaci ha sostenuto che ora l'Ambasciata d'Italia applica alla lettera quanto predisposto dall'art. 11 comma 1 del Codice de visti⁹, senza quindi permettere, come si è fatto negli ultimi sedici anni, che una terza persona debitamente autorizzata da quei genitori che si trovano fuori dalla Repubblica Dominicana, possa rappresentarli in sede di presentazione della domanda di visto.

Pochi giorni prima, il 15 di febbraio, questo Com.It.Es. ha ricevuto una segnalazione via email con all'oggetto quanto segue: *"Richieste Violatorie dall'Ambasciata per Visto di Minorenne Familiare di Cittadina Italiana"*. Il mittente è un cittadino straniero residente in Italia, padre di cittadina dominicana minorenne e marito di cittadina UE (che è la familiare italiana che a tutti gli effetti richiede la presenza della cittadina straniera minorenne in Italia, come da art. 2 del DL n.30 del 2007).

In questo caso specifico, l'Ufficio Visti avrebbe indicato quanto segue al richiedente: *"In caso in cui il minore non sia accompagnato da uno dei genitori si richiede una documentazione scritta da cui si evince che l'accompagnatore del minore sia effettivamente autorizzato a esercitare, anche temporaneamente, un potere di custodia ("guarda" ai sensi della normativa locale, "Ley 136-03") legale verso il minore. In caso di situazioni non regolarizzate, si potrà richiedere alla più vicina "Fiscalía de niñas, niños y adolescentes" di produrre detta documentazione."*

In risposta alla segnalazione inviata a mezzo email dalla persona di cui sopra, l'Ufficio Visti ci ha indicato quanto segue: *"Non è possibile rilasciare il visto a un minore accompagnato da una persona che non sia il genitore o il tutore legale, dal momento che la normativa non lo consente. Infine, si sottolinea che le richieste di questa Ambasciata sono in linea con quanto previsto dalle Ambasciate degli altri Paesi Schengen presenti a Santo Domingo, che trattano pratiche di visti di analoga natura. Dal momento che l'impatto di un Visto Schengen va oltre la semplice giurisdizione nazionale, questa Ambasciata deve necessariamente allinearsi alla prassi comunitaria. Gli altri Paesi Schengen seguono alla lettera la normativa del codice visti europeo, esigendo una documentazione dal valore legale e non una generica "Autorizaciòn"*.

In data 19 febbraio 2024, inoltre, il sito web dell'Ambasciata d'Italia riguardante le informazioni inerenti i visti di ingresso in favore di familiari di cittadini italiani, ha modificato il proprio contenuto aggiungendo quanto segue:

⁹ Art. 11 comma 1 del Codice dei Visti: "I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale".



****NB Informazioni Importanti Riguardanti I Minori Per Ricongiungimento Familiare In Italia**

Il minore deve essere accompagnato da uno dei genitori o dal tutore legale. In caso di tutore legale, va presentata documentazione dal valore legale da cui risulta che l'accompagnatore sia titolato a ritirare il visto per il minore.

Non è possibile accettare deleghe a terzi tramite autorizzazione consolari effettuate all'estero.

E' altresì richiesta l'autorizzazione a soggiornare in Italia rilasciata dal Tribunale dei minori in cui deve essere specificato che si autorizza il minore "a risiedere in Italia con l'altro genitore".

Il documento dovrà essere legalizzato dalla Procura Generale. Si prega di portare il documento originale con le legalizzazioni. È inoltre necessario allegare 2 copie del documento d'identità di entrambi i genitori.

Anche in questo caso, il modus operandi e l'applicazione delle normative sono cambiati radicalmente, nonostante non siano state modificate nel corso degli anni, né in Italia né nella Repubblica Dominicana, dal 2007 a dicembre del 2023.

Trattasi quindi di una nuova interpretazione delle norme e di come vengono applicate, come già accaduto nelle settimane precedenti per altre casistiche, descritte nella prima e seconda parte di questo nostro comunicato.

Portiamo pertanto alla Vostra attenzione quanto segue:

- I. Vi sono due diversi aspetti che vanno trattati separatamente, nel contesto della nuova interpretazione ed applicazione delle norme, da parte di codesto Ufficio Visti:
 - a) quando entrambi i genitori del minore non si trovano nella Repubblica Dominicana (o se il minore ha solamente una madre od un padre, che si trova all'estero), codesto Ufficio Visti ritiene che coloro che detengono la potestà genitoriale, non possono delegare a terza persona il compito di presentare la documentazione inerente la domanda di visto presso l'Ambasciata d'Italia con una *Autorización Consular* firmata e con firma autenticata dal Console Dominicano avente funzione di Notaio Pubblico all'estero, non ritenendola legalmente valida (è stata ritenuta da codesto ufficio un semplice documento "generico", così come da comunicazione ricevuta da questo Com.It.Es. in data 19 febbraio 2024, a mezzo email e inoltre l'Ambasciata ha indicato nel proprio sito web ufficiale: "*non è possibile accettare deleghe a terzi tramite autorizzazioni consolari effettuate all'estero*").
 - b) viene richiesto da codesto ufficio visti, contrariamente a ciò che si è fatto nei precedenti 16 anni di gestione dei visti per l'Italia, una "*autorizzazione a soggiornare in Italia rilasciata*

dal Tribunale dei minori in cui deve essere specificato che si autorizza il minore “a risiedere in Italia con l’altro genitore”.

- II. In merito a quanto indicato al punto I. lettera a. di questa “Terza Parte”, desideriamo segnalare che, secondo la nostra interpretazione della norma in questione (interpretazione che, è bene sottolineare, è in linea con il *modus operandi* adottato da codesto ufficio dal 2007 al mese di novembre del 2023 e da quello dell’Ambasciata d’Italia a Panama negli anni in cui ha assunto la competenza per i visti di Santo Domingo), non ci risulta che il Codice dei Visti impedisca in alcun modo che una terza persona non avente la potestà genitoriale permanente o temporanea, possa rappresentare il genitore che non si trova nel territorio della Rep. Dominicana, attraverso apposita autorizzazione consolare. Tale documento altro non è che un documento sottoscritto da un genitore con potestà genitoriale che non si trova nella Repubblica Dominicana, in presenza di un Console della Repubblica Dominicana in Italia che, secondo quanto stabilisce la legge dominicana, esercita la funzione di Notaio pubblico all’estero¹⁰.

Il genitore all’estero, impossibilitato a presentarsi nella Rep. Dominicana, autorizza e dà potere ad una terza persona di portare avanti le gestioni necessarie per la presentazione della domanda di visto, esclusivamente.

Trattasi di una prassi che, tra l’altro, è anche ben descritta su siti web di Consolati Dominicani all’estero¹¹:



Alleghiamo copia dell’autorizzazione consolare che ci è stata inoltrata da colui che ci ha inviato la segnalazione di data 15 febbraio 2024, padre di un minorenne la cui madre anch’essa si trova all’estero, al quale si sta proibendo di fatto di essere rappresentato dalla nonna del minore nella Repubblica Dominicana per la semplice presentazione della domanda di visto a favore del figlio:

¹⁰ Legge n. 716, sulle funzioni pubbliche dei Consoli dominicani.- Gazzetta Ufficiale n. 6160, del 19 Ottobre 1944

¹¹ FONTE: <https://deu.mirex.gob.do/autorizaciones/> consultata in data 26 febbraio 2024



Consulado General de la República Dominicana
en Milán, Italia



AUTORIZACION CONSULAR

Quien suscribe:

[Redacted] ciudadano dominicano, casado, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral dominicana no [Redacted] residente en ITALIA en [Redacted], en Viale [Redacted]

Por medio del presente documento OTORGO PODER tan amplio como el derecho fuere necesario a la ciudadana dominicana [Redacted], quien es la abuela de mi hija, dominicana, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral Dominicana [Redacted] nacida en fecha [Redacted], en [Redacted], Rep. Dominicana, domiciliada y residente en REP. DOMINICANA, CALLE [Redacted] [Redacted] REPUBLICA DOMINICANA.

Para que actuando en mi nombre y representación y como si fuera yo mismo, pueda realizar lo siguiente, a favor de mi hija menor de edad, cuyos datos se reseñan a continuación:

[Redacted] dominicana, nacida en fecha [Redacted] en [Redacted] República Dominicana, portadora del Pasaporte dominicano No. [Redacted]

primero:

Para que pueda gestionar y depositar en el Consulado de ITALIA en la República Dominicana, o en las oficinas designadas para tales fines, los documentos necesarios para la solicitud y retiro del VISADO de Residencia de mi hija menor de edad cuyos datos se reseñan anteriormente.

segundo:

Además, AUTORIZO a mi hija menor de edad, cuyos datos se mencionan anteriormente, para que pueda VIAJAR desde la República Dominicana hacia Italia, y una vez en Italia pueda RESIDIR EN FORMA PERMANENTE conmigo, en el lugar donde tengo mi residencia, y allí fijar su residencia permanente, en [Redacted]

FDO: [Redacted]

Quien suscribe, Ramsey de Jesús Pichardo Caba, Vice-cónsul General de la República Dominicana en Milán, Italia, actuando en funciones de NOTARIO PUBBLICO, en virtud de la Ley #716 del 9 del año 1944 para los cónsules dominicanos, con mi oficina sita en Corso Buenos Aires No. 64, Piso 3ro., de esta ciudad. CERTIFICO: Que la firma que aparece en este documento pertenece al señor [Redacted] y que la misma ha sido estampada en mi presencia.

Milano, Italia, 26/01/2024.



[Redacted Signature]
RAMSEY DE JESUS PICHARDO CABA
Vice Console della Repubblica Dominicana
Milano - Italia

JMH

Corso Buenos Aires, 64, 20124 Milano-Italia

Tel. 02 20240965 - consuladodominicanomilano@gmail.com - www.consuladodominicanomilano.com

Non intravediamo pericoli di alcun genere, considerando che il solo visto non è sufficiente affinché si possa ipotizzare un pericolo di “tratta di minori”. C’è bisogno infatti di un passaporto dominicano, spesso anch’esso richiesto con lo stesso tipo di autorizzazione consolare di cui sopra, dal genitore che non si trova nella Rep. Dominicana e, dopo il rilascio del visto, c’è bisogno di un’altra autorizzazione consolare, come per altro indicato all’art. 204 della legge 136/03 – “CODICE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE E I DIRITTI FONDAMENTALI DEI BAMBINI, RAGAZZE E ADOLESCENTI”, che va consegnata alla *Dirección General de Migración*.

Il valore legale e la finalità di queste autorizzazioni consolari, è chiaramente indicato nelle leggi della Repubblica Dominicana e la loro legalità viene rimarcata nella pratica anche in base a quanto è stato sempre indicato nei siti web istituzionali della *Dirección General de Pasaportes*¹² e della *Dirección General de Migración*¹³.

Tale autorizzazione consolare, è bene sottolinearlo ancora una volta, viene puntualmente richiesta dalle autorità locali per poter permettere l’uscita dalla Repubblica Dominicana dei minorenni che non viaggiano con uno o con entrambi i genitori, e per richiedere passaporti dominicani, quando i genitori residenti all’estero si vedono costretti ad affidare a terze persone che non esercitano la potestà genitoriale né hanno alcun ruolo di tutore legale, il compito di consegnare la documentazione ritenuta idonea localmente.

Oltre a quanto esposto, è opportuno tenere presente che la norma contenuta nell’art.11 comma 1 del Codice dei Visti in merito ai soggetti autorizzati a firmare il modulo di domanda del visto, pur nell’interpretazione letterale che codesto ufficio ha deciso di dare, non specifica l’esclusione né la limitazione di altre disposizioni normative in materia di deleghe e procure, in vigore nell’ordinamento giuridico italiano che mantengono quindi valida, parallelamente al Codice dei Visti, la loro applicazione per qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione: l’art. 60 della legge 31 maggio 1995 n.218 stabilisce quanto segue: “*L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere*”; l’art. 1387 del codice civile dispone che “*il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato*” (quest’ultimo, volontario, si conferisce mediante la delega scritta, ampiamente utilizzata in Italia anche dai genitori o tutori legali che autorizzano terze persone ad accompagnare figli minori per prestazioni sanitarie, viaggi, etc.).

Vedere esempio di delega per accompagnamento minori per prestazioni mediche riportato qui di seguito¹⁴:

¹² Sito web della Direzione Generale dei Passaporti, sezione “Richiesta di prima emissione di passaporto per figli minori”, consultabile al seguente link: <https://www.pasaportes.gob.do/index.php/servicios-s/solicitud-de-pasaporte-1ra-vez-menores/item/261-solicitud-de-pasaporte-para-menores-dominicanos-por-nacimiento-primera-vez>

¹³ Sito web della Direzione Generale di Migrazione, sezione “Espatrio Minori”, consultabile al seguente link: <https://migracion.gob.do/servicio/prueba-salida-menores/>

¹⁴ Fonte: <https://www.santagostino.it/downloadFile/15342>

DELEGA VISITE

Io Sottoscritto _____ Nato a _____ il _____

(allegare fotocopia documento d'identità valido) ed

Io Sottoscritta _____ Nata a _____ il _____

(allegare fotocopia documento d'identità valido)

Genitori / tutore del minore _____ Nato/a _____ il _____

(allegare fotocopia documento d'identità valido)

Deleghiamo / delego il Sig. / la Sig.ra _____ Nato/a _____ il _____

Ad accompagnare nostro/a figlio/a per effettuare le seguenti visite specialistiche:

Nella sede del Santagostino di:

La persona delegata è in grado di comunicare notizie in merito allo stato di salute di nostro/a figlio/a, è in grado di ricevere informazioni in merito alla visita che riceverà nostro/a figlio/a e firmerà in nostra vece autorizzando il Santagostino all'erogazione delle suddette prestazioni.

Data _____

FIRMA DEI GENITORI / TUTORE

Se tutto quanto descritto ancora non fosse sufficiente, e volessimo prendere in esame anche le dichiarazioni fatte dal Dott. Colaci durante la scorsa Assemblea del Comites riguardo la necessità dell'Italia di allinearsi a quanto altri Stati Membri dispongono (sempre, chiaramente, che non vada in contrasto con la norma interna italiana), è altresì molto interessante constatare quello che proprio la Spagna indica nelle proprie informazioni ufficiali, in merito alle deleghe a terzi conferite da parte dei genitori per la presentazione delle domande di visto a favore di figli minori:

“Soggetto legittimato: La domanda di visto sarà presentata personalmente dall’interessato. Se il richiedente è minorenne, sarà ammessa la presentazione da parte di uno dei genitori o tutori oppure da parte di un rappresentante debitamente accreditato)”¹⁵.

¹⁵ FONTE: Sito web del Ministero degli Esteri spagnolo, sezione riservata alla Repubblica Dominicana - <https://www.exteriores.gob.es/Consulados/santodomingo/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Rep%20Republica+Dominicana&scd=262&scca=Visados&scs=Visados+Nacionales+-+Visado+de+reagrupaci%3bn+familiar+en+r%3a9gimen+general> consultata in data 26 febbraio 2024.

Procedimiento

Esta Oficina Consular es competente para admitir las solicitudes de visado de las personas que residan en la demarcación consular.

- **Sujeto legitimado:** La solicitud de visado se presentará personalmente por el interesado. Si el solicitante es menor de edad, se admitirá la presentación por uno de los progenitores o tutores o por un representante debidamente acreditado.

Quindi risulta evidente che la Spagna ammette la modalità di presentazione da noi descritta in precedenza, della quale abbiamo dimostrato la validità giuridica e che fino a dicembre del 2023 è sempre stata ammessa anche dall'Ambasciata d'Italia, e che oggi improvvisamente viene dichiarata inaccettabile da codesto ufficio.

- III. In merito al punto I. lettera b) di questa "Terza Parte", è opportuno ricordare che l'art. 3 del Decreto Interministeriale n.850 del 2011 specifica chiaramente quanto segue: *"L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore."*

È invece necessario presentare sentenza di affidamento in favore di uno dei genitori avente la potestà genitoriale, nel caso in cui l'altro genitore (che comunque non perde in nessun momento la propria potestà, salvo casi eccezionali¹⁶) non sia disposto ad autorizzare l'espatrio del minore nemmeno dopo una fase di conciliazione.

Quanto disposto dalla normativa italiana appare molto chiaro: l'assenso all'espatrio deve essere accettato nella forma valida secondo le norme vigenti in Repubblica Dominicana, che si materializza, come abbiamo visto, nella dichiarazione di assenso resa dal genitore in presenza di notaio pubblico o console dominicano, che ne svolge le stesse funzioni all'estero¹⁷. La sentenza di affidamento in favore di uno dei genitori si rende necessaria solo in caso di disaccordo tra i genitori nel fornire l'assenso.

Riguardo questo punto, è bene notare che quanto l'Ambasciata richiede sul sito web ufficiale, ovvero *"l'autorizzazione a soggiornare in Italia rilasciata dal Tribunale dei minori in cui deve*

¹⁶ Le cause di sospensione della potestà genitoriale del padre o della madre sono descritte agli art. 74 e 76 della legge 136/03.

¹⁷ Nella Autorización Consular condivisa a pag. 10 del presente comunicato, il genitore esprime chiaramente il proprio assenso all'espatrio, nel paragrafo secondo dello stesso. Lo stesso tipo di autorizzazione può essere fornita anche dal genitore esercente la potestà genitoriale che non risiederà con il minore.

essere specificato che si autorizza il minore “a risiedere in Italia con l’altro genitore” è un documento inesistente, in quanto il Tribunale dei minori dominicano può solo rilasciare sentenze di affidamento del minore che contengano l’autorizzazione a viaggiare e soggiornare in Italia; questo significa che si sta chiedendo a un genitore di cedere all’altro l’affidamento del proprio figlio tramite sentenza del Tribunale dei minori, solo in funzione di poter chiedere un visto per viaggiare in Italia, anche nei casi in cui l’assenso all’espatrio viene da questi fornito volontariamente in forma valida secondo le leggi locali, andando ad esercitare una forzatura sulla volontà genitoriale che appare totalmente ingiustificata e sproporzionata alle cause, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto ministeriale 850/2011 sopra citato.

A tale proposito, si ricorda che nel periodo fino a prima di gennaio 2022, l’autorizzazione a viaggiare e soggiornare in Italia da parte del genitore veniva acquisita dall’Ambasciata mediante consegna di dichiarazione di assenso firmata in loco presso un Notaio Pubblico della Repubblica Dominicana (e se il genitore esercente la potestà genitoriale si trovava nella Repubblica Dominicana doveva anche presenziare all’appuntamento per la consegna della domanda di visto) o presso il Consolato Dominicano a lui più vicino se si trovava fuori dalla Repubblica Dominicana, stessa prassi da sempre e tuttora utilizzata dalle questure in Italia per il rilascio del permesso/carta di soggiorno a favore del minore che va a risiedere con uno dei genitori, il cui altro genitore sia in Repubblica Dominicana.


Dal mese di aprile del 2022 l’Ambasciata non ha più richiesto le dichiarazioni firmate davanti a un Notaio Pubblico locale ai genitori presenti in Rep. Dominicana, che firmavano direttamente un modulo di assenso in carta semplice davanti al funzionario dell’Ambasciata, fino ad arrivare ai giorni attuali segnati dalla sconcertante novità del disconoscimento di qualsiasi atto di assenso volontario da parte dei genitori, rilasciato sotto qualsiasi forma, che autorizzi il minore a viaggiare e risiedere all’estero, addirittura con la richiesta di una sentenza di affidamento del minore come unico documento ammesso a tali fini.

A questo, per completare il quadro, si aggiunge il fatto che le tempistiche e le procedure per l’ottenimento di una sentenza in questo senso richiederebbero, se si applica in maniera letterale quanto predisposto dalla Legge 136/03, la presenza fisica del genitore in Repubblica Dominicana¹⁸. Le tempistiche per l’ottenimento di una sentenza possono dilungarsi per un periodo che può arrivare fino a 60 giorni per le pratiche con i tribunali locali, a cui si aggiungono le fasi preparatorie e la tempistica della successiva presentazione della domanda di visto in Ambasciata e il relativo ritiro del passaporto del minore, nonchè le procedure da seguire dopo il rilascio del visto, inerenti l’autorizzazione da presentare alla *Dirección General de Migración*, finalizzata a far viaggiare il minore accompagnato da uno dei genitori o con terza persona.

Questa situazione appare ancora più grave se si considera che potrebbe esserci in atto una discriminazione a svantaggio dei familiari di cittadini italiani, che invece dovrebbero essere la

¹⁸ Art. 99 e 105 della legge 136/03

categoria più tutelata, dato che non ci risulta che le stesse richieste vengano fatte ai genitori dei minori, familiari di dominicani residenti in Italia, che chiedono il visto tipo D per motivi familiari, con Nulla Osta, tramite la società Almaviva, che invece ottengono appuntamenti in tempi molto più rapidi (in meno di due settimane contro i 3-4 mesi di attesa dei minori familiari di cittadini italiani), con la possibilità di utilizzare le autorizzazioni sopra descritte e senza richieste di produrre sentenze di affidamento non dovute, ma al contrario rispettando i criteri di acquisizione dell'assenso volontario dei genitori così come la legge stabilisce e come sempre è stato fatto in passato¹⁹.



- IV. Il Dott. Colaci, sempre durante l'assemblea straordinaria che si è realizzata il 20 febbraio 2024, ha fatto riferimento ai motivi della chiusura della nostra Rappresentanza diplomatico-consolare, alla fine del 2015. Riportiamo testualmente le sue parole: *"(...) mi sono abbastanza interessato della materia dei visti perché, come sapete, è la materia per cui questa ambasciata è stata chiusa. Quindi è questo il punto di partenza da cui dobbiamo partire."*

Riteniamo non pertinente difendere l'attuale *modus operandi* allegando irregolarità che risalgono ad oltre 8 anni fa, attraverso una sorprendente ed inaspettata ammissione di colpa istituzionale per la quale l'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo è stata chiusa per il tema dei visti e, quindi, non per un presunto taglio di spese (teoria che venne portata in Tribunale dal

¹⁹ FONTE: <https://do.almaviva-visa.services/documents> consultato in data 27 febbraio 2024

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in sede di ricorso al TAR del Lazio presentato dall'Associazione Casa de Italia, INC.).

Nel difendere l'attuale gestione di codesto ufficio, cominciata apparentemente a metà del mese di novembre del 2023, non si può omettere un dato fattuale: se l'operato delle gestioni precedenti è stato errato (ricordiamo nuovamente che si parla di un arco di tempo che va dal 2007 al mese di novembre del 2023), per logica deduttiva si può arrivare alla conclusione che vi sono stati per oltre quindici anni, delle palesi irregolarità che non si sono quindi limitate al periodo pre-chiusura della sede diplomatico-consolare, con potenziali visti rilasciati in maniera non conforme alle leggi nazionali, europee e locali. Esiste quindi la possibilità di mettere a rischio la reputazione anche e soprattutto di chi si è fatto carico di queste tematiche dopo l'anno 2014, quando venne chiusa la nostra Rappresentanza diplomatico-consolare.

Le norme non sono affatto cambiate nel corso degli ultimi sedici anni, mentre invece è evidentemente cambiata solo ed esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione delle stesse, a partire da circa tre mesi fa.

Questa Commissione di Lavoro del Com.It.Es. di Santo Domingo, constatata l'interpretazione radicalmente modificata dell'Art. 11 comma 1 del Codice dei Visti, dell'art. 3 del decreto interministeriale n.850/2011 ed evidentemente anche delle altre normative citate, compresa la normativa locale Legge 136/03 e altre normative locali attinenti al tema in oggetto, chiede delucidazioni su quali sarebbero le disposizioni legali che impedirebbero la presentazione delle domande di visto a favore di minori mediante un rappresentante debitamente delegato e chiede altresì chiarimenti su quali siano effettivamente gli articoli della legge 136/03 o di altre normative locali attinenti al tema in oggetto, che hanno portato alla conclusione che i minori non possono espatriare dalla Rep. Dominicana, se non in presenza di una sentenza di affidamento emanata dal Tribunale dei Minori della Repubblica Dominicana.

In conclusione, Vi chiediamo gentilmente di prendere in esame quanto sopra esposto.

Distinti saluti,

FLAVIO BELLINATO

Presidente Commissione di Lavoro "Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con l'Autorità Consolare" del Com.It.Es. di Santo Domingo.